EDIZIONE STRAORDINARIA

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 113° — Numero 54

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Domenica, 27 febbraio 1972 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 21.030 - Semestrale L. 11.030 - Trimestrale L. 6.020 - Un fascicolo L. 100 - Supplementi ordinari: L. 100 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)

Annuo L. 16.030 - Semestrale L. 9.020 - Trimestrale L. 5.010 - Un fascicolo L. 90 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

I PREZZI di abbonamento sono comprensivi d'imposta di bollo — Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno
I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/40500 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le agenzie della Libreria dello Stato: ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e via del Tritone, 61/A; MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; NAPOLI, via Chiaia, 5; FIRENZE, via Cavour, 46/r; GENOVA, via XII Ottobre, 172/r (Piccapietra); BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/A e presso le Librerie depositarie nei Capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Libreria dello Stato — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale 1/2640. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). Le agenzie di Milano, Napoli, Firenze, Genova e Bologna possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 25 febbraio 1972, n. **13.**

Conversione in legge, con modificazioni e integrazioni in materia edilizia, del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1119, recante proroga dei termini indicati nel secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, con le seguenti modificazioni:

Dopo l'articolo 1 *sono aggiunti i seguenti:*

Art. 1-*bis.*

Le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 64 del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, nella legge 18 dicembre 1970, n. 1034, quale risulta sostituito dal secondo comma dell'articolo 15 della legge 1° giugno 1971, n. 291, devono intendersi nel senso che non abbiano modificato il trattamento fiscale di maggior favore in materia di imposta di consumo sui materiali da costruzione previsti dall'articolo 12 della legge 30 dicembre 1960, n. 1676, dall'articolo 33 della legge 14 febbraio 1963, n. 60, dal secondo comma dell'articolo 45 del decreto-legge 15 marzo 1965, n. 124, convertito, con modificazioni, nella legge 13 maggio 1965, n. 431, e dal secondo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 11 dicembre 1967, n. 1150, convertito, con modificazioni, nella legge 7 febbraio 1968, n. 26.

Art. 1-*ter.*

L'articolo 9 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, deve intendersi nel senso che le disposizioni in esso contenute si applicano alle espropriazioni degli immobili disposte: per la realizzazione degli interventi previsti nel titolo I della legge 22 ottobre 1971, n. 865; per l'acquisizione delle aree comprese nei piani di cui alla legge 18 aprile 1962, n. 167, e successive modificazioni; per la realizzazione di opere di urbanizzazione primaria e secondaria, compresi i parchi pubblici; per la realizzazione di singole opere pubbliche, per il risanamento, anche conservativo, degli agglomerati urbani; per la ricostruzione di edifici o quartieri distrutti o danneggiati da eventi bellici o da calamità naturali; per la acquisizione delle aree comprese nelle zone di espansione, ai termini dell'articolo 18 della legge 17 agosto 1942, n. 1159; per l'acquisizione degli immobili necessari per la costituzione di parchi nazionali.

Art. 1-*quater.*

Per provvedere alla concessione dei contributi venticinquennali previsti dal titolo II del decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito nella legge 1° novembre 1965, n. 1179, e successive modificazioni, è autorizzato per l'anno 1972 il limite di impegno di lire 20 miliardi da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei lavori pubblici a partire dall'anno medesimo.

Resta fermo che per le regioni a statuto speciale aventi competenza in materia di edilizia popolare, nonchè per le province autonome di Trento e di Bolzano, il CIPE stabilisce, su proposta del Ministro per i lavori pubblici, di concerto con il Ministro per il tesoro, le quote dello stanziamento di cui al primo comma, da devolvere ai suddetti enti e da iscrivere nei relativi bilanci. Tali quote sono impiegate per le finalità previste dalla legge 1° giugno 1971, n. 291.

All'onere di cui al primo comma del presente articolo si provvede mediante corrispondente riduzione del capitolo 3523 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1972.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 1-*quinquies.*

Per provvedere ai maggiori oneri relativi ai programmi di opere di edilizia scolastica di cui all'articolo 32 della legge 28 luglio 1967, n. 641, in aggiunta agli stanziamenti indicati nello stesso articolo, è autorizzata per l'anno 1972 la spesa di lire 100 miliardi da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

Per far fronte all'onere di cui al precedente comma è autorizzata l'emissione, ai sensi dell'articolo 52 della legge 28 luglio 1967, n. 641, di una ulteriore quota del prestito redimibile denominato « Prestito per l'edilizia scolastica » fino ad un ricavo netto di lire 100 miliardi. Si applicano le disposizioni di cui agli articoli da 53 a 57 della legge 28 luglio 1967, n. 641.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1972

LEONE

ANDREOTTI — PELLA — TAVIANI — COLOMBO — FERRARI-AGGRADI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA

LEGGE 25 febbraio 1972, n. **14.**

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1120, per l'ulteriore proroga del termine previsto dalla legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli, già prorogato con legge 3 luglio 1970, n. 500, e con decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 591.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1120, recante ulteriore proroga del termine previsto dalla legge 6 maggio 1940, n. 500, per la durata dell'Ente autonomo del porto di Napoli, già prorogato con legge 3 luglio 1970, n. 500, e con decreto-legge 6 luglio 1971, n. 439, convertito in legge 4 agosto 1971, n. 591.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1972

LEONE

ANDREOTTI — CASSIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 febbraio 1972, n. **15**.

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, concernente determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1121, concernente determinazione della data di inizio dell'esercizio delle funzioni da parte delle Regioni a statuto ordinario.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1972

LEONE

ANDREOTTI — RUMOR — COLOMBO — PELLA — TAVIANI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

LEGGE 25 febbraio 1972, n. **16**.

Conversione in legge del decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, concernente proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico

E' convertito in legge il decreto-legge 28 dicembre 1971, n. 1122, concernente proroga del termine di validità del decreto-legge 12 maggio 1971, n. 249, convertito nella legge 4 luglio 1971, n. 427, recante modificazioni al regime fiscale di alcuni prodotti petroliferi.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 25 febbraio 1972

LEONE

ANDREOTTI — PELLA — TAVIANI — COLOMBO — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 27 febbraio 1972.

Indizione di referendum popolare per l'abrogazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dal titolo « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio ».

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 75 della Costituzione;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante norme sui *referendum* previsti dalla Costituzione e sulla iniziativa legislativa del popolo;

Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 25-26 gennaio 1972, comunicata in data 26 gennaio 1972 e pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 gennaio 1972, con la quale è stata dichiarata ammissibile la richiesta di *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dal titolo « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio »;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro per la grazia e giustizia;

Decreta:

E' indetto *referendum* popolare per l'abrogazione della legge 1° dicembre 1970, n. 898, dal titolo « Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio ».

I relativi comizi sono convocati per il giorno di domenica 11 giugno 1972.

Dato a Roma, addì 27 febbraio 1972

LEONE

ANDREOTTI — GONELLA

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.